

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FELTRINELLI - O.N.L.U.S.

Residenza Sanitaria Assistenziale
Via Cesare Battisti, 2 - 25080 Bogliaco di Gargnano (BS)
Tel. 0365.71495 Fax 0365.72677 E-Mail rsafeltrinelli@rsafeltrinelli.191.it
PEC: rsafeltrinelli@legalmail.it - Sito internet: www.rsafeltrinelli.it

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING) ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA A SENSI DEL D.Lgs. 231/2001

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recepisce la Direttiva UE 2019/1937 relativa alla protezione delle persone che segnalano / denunciano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. L'obiettivo della Direttiva Europea è stabilire norme minime comuni e invita i Datori di Lavoro a creare canali di comunicazione sicuri.

2. SCOPO DELLA PROCEDURA

Lo scopo della procedura è quello di evitare fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso alle segnalazioni (timori di ritorsioni, discriminazione, ecc.). La procedura unica, che integra i sistemi 231 e *whistleblowing*, ha l'obiettivo di fornire al segnalante ed al ricevente le chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni nonché le forme di tutela per il segnalante ma anche le sanzioni in caso di segnalazioni strumentali o prive di fondamento.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

L'Organismo di Vigilanza della Fondazione considera rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità poste in essere ai danni dell'integrità della Fondazione stessa o dei lavoratori (rilevanti ai sensi del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, violazioni di codici comportamentali, del codice etico, delle procedure e dei protocolli aziendali, delle norme per la sicurezza sul luogo di lavoro, delle norme in ordine alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica, della protezione dei dati personali, ecc.).

Le segnalazioni non possono riguardare lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni che rientrino nella disciplina del rapporto di lavoro per cui occorre far riferimento alla disciplina e alle procedure di riferimento.

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi necessari per consentire all'Organismo di Vigilanza di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione che deve comprendere: generalità del segnalante, chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della comunicazione, se noti tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti, se conosciuti gli elementi che consentano l'identificazione del o dei soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati, l'indicazione di eventuali testimoni, l'indicazione di eventuali documenti che confermino la fondatezza dei fatti.

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo se tali da far emergere fatti e situazioni ben circostanziati (esempio: indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 prevede che le segnalazioni possano essere effettuate mediante l'utilizzo di tre possibili strumenti: canali interni alla Fondazione, canale esterno gestito dall'ANAC

(Autorità nazionale anticorruzione), divulgazione pubblica tramite stampa o mezzi in grado di raggiungere un elevato numero di persone (media).

La Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli O.N.L.U.S. ha identificato il seguente canale interno:

- Segnalazione scritta e sottoscritta indirizzata all'Organismo di Vigilanza;

La segnalazione può essere presentata a mezzo del servizio postale (raccomandata) o *brevi manu*. In quest'ultimo caso è necessario che sia inserita in busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "All'Organismo di Vigilanza – riservata/personale".

Può anche essere utilizzata l'apposita cassetta posta all'esterno dell'ufficio amministrativo.

L'identità del segnalante sarà conosciuta solo dall'Organismo di Vigilanza in quanto unico autorizzato ad accedere alle segnalazioni ricevute e che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Organismo di Vigilanza che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di consulenti esterni.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza, in relazione alla natura della violazione, potrà comunicare l'esito dell'accertamento agli organi amministrativi affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'ente; diversamente potrà archiviare l'indagine.

Al segnalante sarà rilasciato avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di ricezione; darà diligente seguito alle segnalazioni ricevute; fornirà riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse; l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante; le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

7. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE

Per tutelare il segnalante e al contempo incentivare le segnalazioni, la normativa stabilisce che il primo non possa subire alcuna ritorsione, prevedendo specifiche misure di protezione e limitazioni della responsabilità.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile, e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato la segnalazione di illecito:

-deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'Organismo di Vigilanza che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala al Direttore Generale l'ipotesi di discriminazione; in

tal caso lo stesso si deve attivare per valutare tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;

- può interessare le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la denuncia all'Ispettorato Nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

8. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Il Decreto prevede limitazioni alla responsabilità del soggetto segnalante quando vi sono fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni è necessaria per svelare la violazione.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

9. OBBLIGO DI SEGRETO D'UFFICIO, AZIENDALE, PROFESSIONALE, SCIENTIFICO E INDUSTRIALE

In caso di segnalazioni di cui alla presente procedura, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'interesse privato, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile, salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con la società interessata.

Quando notizie e documenti per le segnalazioni sono oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito costituisce violazione del relativo obbligo di segreto.

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si veda lo specifico documento pubblicato nella sezione trasparenza - Modello di organizzazione gestione e controllo (D.lgs. 231/2001) - del sito istituzionale.

Gargnano, li 12 dicembre 2023